

CENTRO TURISTICO GIOVANILE

C.T.G. IL GIRASOLE

Via Galileo Galilei 4/a

27029 Vigevano

tel. 0381 / 88.150

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI PACCHETTI TURISTICI modello 2019

Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo così come modificato dal D. Lgs 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302.

Nozione di pacchetto turistico

“Pacchetto turistico” è la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o vacanza come: 1) il trasporto di passeggeri, 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri, 3) qualunque altro servizio turistico che non costituisca parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1-2-3 e non sia un servizio finanziario o assicurativo né sia qualificabile come servizio turistico integrato se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: sono servizi combinati da un unico professionista, offerti e venduti a prezzo forfetario o globale, acquistati presso un unico punto vendita, pubblicizzati o venduti con la denominazione “pacchetto” o una analoga.

Professionista, organizzatore, venditore, viaggiatore, associazioni

“Professionista”: persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività agisce nei contratti in veste di organizzatore, venditore, fornitore di servizi turistici; “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista; “venditore”: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso.

Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile, per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali, sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di impresa turistica esclusivamente per gli associati.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme applicabili

Il contratto di cui ai programmi del Centro Turistico Giovanile Il Girasole avente ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico è riservata esclusivamente ai Soci nel presupposto e alla condizione che chi entra in rapporto contrattuale con il CTG sia, come esso dichiara, socio in regola con il versamento della quota associativa, e si intende regolato dalle presenti condizioni generali; dal separato programma di viaggio che riporta in dettaglio tutti i servizi inclusi/esclusi nella quota di partecipazione nonché tutte le notizie di cui all'art.34, programma il cui nome/data di effettuazione è riportato anche sul contratto/ricevuta di account; dalle informazioni generali sui viaggi Girasole anno 2013. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali relative alla sicurezza e/o alla sanità fornite dal Ministero degli Esteri tramite Centrale Operativa al numero 06491115 o il sito www.viaggiareassicuri.it.

In tempo utile prima dell'inizio del viaggio il Girasole fornirà al viaggiatore le ultime informazioni con gli orari di partenza e arrivo previsti, delle soste intermedie e coincidenze, gli indirizzi degli hotel prenotati, il recapito telefonico di un accompagnatore e/o guida nonché l'identità del vettore aereo non nota al momento dell'iscrizione (Reg. Ce 2111/05).

Nel caso l'iscrizione al viaggio sia negoziata al di fuori dei locali del recapito associativo ovvero sia a distanza versando le quote di conto con bonifico o con spedizione e/o invio di assegno bancario anche a mezzo di terzi, l'iscrizione è sempre accettata con riserva di verifica disponibilità posti ed è comunque sempre escluso il diritto di recesso previsto dal Decreto Legislativo 206/2005.

Il socio dà per letto ed accettato, per sé e per

le persone che iscrive al viaggio, tutto quanto sopra indicato e in particolar modo le avvertenze, le condizioni, le penali per annullamento e/o recesso.

Qualora si accertasse che il richiedente non è Socio si provvederà ad associarlo o a negare i servizi richiesti addebitandone spese e penali sostenute.

Art. 2 - Accordi specifici

Il socio può far presente all'atto della prenotazione particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti in apposite Condizioni Speciali. Eventuali successive modifiche da apportarsi dopo la conclusione del contratto, siano esse richieste dal socio ovvero dall'organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi esclusivamente per iscritto. In ogni caso qualsiasi variazione comporterà l'addebito di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla modifica.

Il socio è sempre tenuto a comunicare per iscritto eventuali esigenze o condizioni particolari quali gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità ecc. per verificare se sia possibile partecipare a determinati viaggi.

Art. 3 - Servizi extra pacchetto

Eventuali escursioni, servizi o prestazioni extra pacchetto acquistati e pagati dai soci a destinazione sono estranei al contratto sottoscritto con il Girasole, pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'associazione o all'organizzatore, neppure nell'eventualità che, a titolo di pura cortesia, gli accompagnatori, le guide o i corrispondenti locali si siano occupati della loro prenotazione.

Art. 4 - Pagamenti

All'atto dell'iscrizione al viaggio dovrà essere versata al Girasole la quota di associazione annuale valida per l'anno solare in corso (se ancora non versata) e un acconto pari al 25% (venticinque per cento) della quota di partecipazione; il saldo dovrà essere effettuato (se non diversamente stabilito sul programma) almeno 30 giorni prima della partenza. Per l'iscrizione richiesta nei 30 (trenta giorni) precedenti la partenza la quota di partecipazione dovrà essere versata in unica soluzione.

La mancata effettuazione dei pagamenti sopra indicati alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Girasole.

Art. 5 - Quota di partecipazione

La quota di partecipazione al viaggio è determinata sulla base del corso dei cambi e dei costi di trasporto (compreso il costo del carburante) e degli altri servizi indicati nel programma; la quota potrà essere modificata in aumento solo in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse d'imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato. Qualora la modifica in aumento della quota di partecipazione sia superiore al 8%, il socio ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio senza il pagamento di alcun corrispettivo o penalità, purché ne dia comunicazione scritta entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento della quota partecipazione. In difetto di comunicazione scritta la modifica si intende accettata. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 6 - Cessione del contratto

Il socio che sia nell'impossibilità di partecipare al viaggio può farsi sostituire da altra persona dandone informazione scritta al Girasole entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario: nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza, ecc., e a condizione che il terzo soddisfi tutte le condizioni e abbia i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico (passaporto, visti, vaccinazioni, ecc.), in particolare non debbono crearsi problemi per diverse sistemazioni alberghiere.

Cedente e cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico nonché delle eventuali spese supplementari derivanti da tale

cessione, comprese le somme non rimborsabili dovute a terzi; qualora si debba rimettere il biglietto aereo la cessione comporterà l'applicazione della tariffa disponibile in tale data.

Il Girasole non è responsabile della mancata accettazione del cessionario da parte di terzi fornitori di servizi.

Art. 7 - Recesso-Annullamento

7.1 Il socio ha diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:

- aumenti di prezzo eccedente l'8% della quota di partecipazione

- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'organizzatore e non accettate dal viaggiatore.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore stesso, quest'ultimo ha diritto alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta.

Il viaggiatore non ha comunque diritto a risarcimenti per eventuali danni né per le ipotesi sopra indicate né allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nel programma ed il viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

7.2 Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto ed esclusivamente durante i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1, si applicheranno le seguenti penali sulla quota di partecipazione (anche se non ancora versata) oltre all'addebito degli oneri e delle spese sostenute per l'annullamento dei servizi, l'eventuale supplemento camera singola per il compagno di viaggio (che non recede) e gli eventuali premi assicurativi:

- 30% per rinunce pervenute sino al 45° giorno;

- 75% per rinunce pervenute sino al 20° giorno;

- nessun rimborso per rinunce dopo tali termini.

Per il calcolo non si tiene conto del giorno di ricezione del recesso e di quello di partenza.

7.3 Qualora il viaggio preveda l'utilizzo di compagnie aeree e/o marittime, il recesso comporta anche l'addebito della penale addebitata da dette compagnie eccedente le percentuali di cui al punto precedente.

7.4 Salvo quanto previsto al 7.3, i viaggi che prevedono penali peggiorative le riporteranno sullo specifico programma di viaggio e si intenderanno lette ed accettate dal Socio all'atto della sua iscrizione. Senza impegno e responsabilità il CTG si riserva di rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti a seguito di rinuncia totale o parziale del viaggio.

Art. 8 - Circostanze straordinarie

Solo l'annullamento di un viaggio prenotato per il caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e dal Ministero degli Esteri “sconsigliato vivamente a qualsiasi titolo in considerazione della gravità della situazione di sicurezza interna”, in quanto ha un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione è motivo valido per recedere dal contratto prima del suo inizio corrispondendo solo le spese sostenute all'associazione o all'organizzatore.

Art. 9 - Inadempimenti del socio

È considerato inadempiente il socio che:

a) non effettui i pagamenti alle date stabilite

b) non si presenti alla data e ora indicata dall'Organizzatore nel luogo convenuto per la partenza;

c) non possa partecipare o proseguire nel viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio o per mancato o irregolare assolvimento delle formalità sanitarie necessarie per la partecipazione al viaggio, anche qualora successivamente alla data di pubblicazione del programma di viaggio e quindi anche nei 20 giorni prima della prevista data di inizio o nel corso del

viaggio stesso, le competenti autorità richiedano nuovi o particolari documenti personali di espatrio e/o nuove formalità sanitarie, a cui il socio non voglia o non possa adeguarsi tempestivamente.

Nessun rimborso spetta ai soci considerati inadempienti.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Il Girasole riporterà sui programmi di viaggio informazioni di carattere generale relative gli obblighi sanitari e la documentazione necessaria per l'espatrio valide per i cittadini italiani maggiorenni. È dovere di ogni Socio verificare eventuali cambiamenti prima di partire presso le competenti autorità adeguandovisi: l'annullamento o la mancata partenza per assenza, irregolarità o non aggiornamento dei documenti personali è regolata al punto 9c. Il Girasole non è responsabile del mancato rilascio di un visto di ingresso in paesi esteri, essendo il diniego l'esercizio del diritto di uno Stato sovrano: in tale ipotesi si applicherà quanto previsto al punto 7.2.

Art. 11 - Modifiche dopo la partenza

Dopo la partenza, se una parte dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore.

Art. 12 - Responsabilità organizzatore

La responsabilità dell'organizzatore nei confronti del viaggiatore è esclusa per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento lamentato dal viaggiatore dipendente da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabile a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

L'organizzatore, inoltre, non è responsabile per danni che derivino da prestazioni non facenti parte del pacchetto turistico o derivanti da iniziative autonome del viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

Art. 13 - Reclamo

L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso o da altri fornitori di servizi turistici (art. 1228 C.C.). Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 C.C. tenuto conto delle circostanze, deve informare tempestivamente e senza ritardo l'organizzatore o l'accompagnatore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico affinché possano porvi rimedio, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso.

Art. 14 - Assicurazioni

Gli accompagnatori e l'associazione sono esonerati da responsabilità per infortuni che dovessero avvenire durante il viaggio.

La Presidenza nazionale del Centro Turistico Giovanile ha stipulato ai sensi di legge la polizza assicurativa n. 300.070 ramo 31 (infortuni) con la Cattolica Assicurazione di Lucca a favore dei soci; il gruppo C.T.G. Il Girasole stipula per ogni viaggio una polizza assicurativa facoltativa di assistenza turistica che prevede: assicurazione bagaglio, spese mediche, assistenza legale, rientro del malato o infortunato ecc. Prestazioni, massimali e condizioni (variabili per destinazione), sono riportate nei certificati di assicurazione a disposizione dei partecipanti al viaggio.

Art. 14 - Assicurazione annullamento

Se non espressamente compresa nel prezzo è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall'annullamento del viaggio verificando quali rischi sono tutelati e quali sono esclusi.

Art. 16 - Privacy

I dati dei Soci il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa vigente e potranno essere fornite ad agenzie di viaggio, vettori, tour operator, ristoranti, alberghi, assicurazioni per poter provvedere per lo stesso motivo. Titolare del trattamento è C.T.G. Il Girasole.

Art. 17 - Foro competente

Per controversie è competente il Foro di Pavia